

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3786-3928-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANOLETTI)

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (n. 3786)

d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI e BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1999

Nuove norme in materia di disciplina previdenziale
per gli spedizionieri doganali (n. 3928)

d'iniziativa dei senatori BORNACIN, MULAS e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Testo unificato proposto dalla Commissione	»	7
Disegni di legge		
– n. 3786, d’iniziativa dei senatori Daniele Galdi e Battafarano	»	9
– n. 3928, d’iniziativa dei senatori Bornacin ed altri . . .	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge 16 luglio 1997, n. 230, ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, con ciò risolvendo parte dei problemi che, da tempo, la categoria affrontava, relativamente agli aspetti legati al trattamento pensionistico. Tuttavia è rimasta inalterata la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venire meno della figura dello spedizioniere doganale: infatti, in base alla normativa vigente, gli anni contributivi maturati presso il Fondo e quelli maturati presso l'INPS non sono cumulabili e, di conseguenza, molti spedizionieri oggi, pur avendo versato obbligatoriamente decine di anni di contributi, non possono godere di un trattamento pensionistico, nonostante l'età anagrafica avanzata. Peraltro, a tale situazione si aggiunge la crisi del settore, derivata dalla nuova disciplina europea che, con l'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, ha determinato una pesante flessione della domanda di lavoro di questa specifica categoria.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame dell'Assemblea, derivante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, costituisce, quindi, un necessario passaggio legislativo per consentire il riconoscimento del giusto trattamento pensionistico a lavoratori non più giovani. Esso interviene pertanto per riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, l'anzianità contri-

butiva e anagrafica minima previste dalla legislazione vigente per maturare il diritto ad accedere alla pensione di anzianità. Occorre evidenziare che l'intervento legislativo che si sottopone all'esame dell'Assemblea consentirebbe l'accesso al lavoro di nuove forze e di fare posto ai giovani che, attualmente, trovano quei posti ancora preclusi da chi dovrebbe, con ragione, essere in pensione.

In realtà, si tratta di un ristretto numero di persone - o meglio di lavoratori - che si sono trovati "a cavallo" fra la soppressione del Fondo spedizionieri ed il conseguente passaggio all'INPS di tutta la categoria. Questo significa che, col tempo, il problema si risolverà automaticamente per via del totale assorbimento da parte dell'INPS.

Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea si compone di due articoli: al comma 1 dell'articolo 1 si prevede che agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sia riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva minima di 40 anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, ovvero di un requisito anagrafico di 58 anni e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, computata secondo lo stesso criterio. Il comma 2 fa salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre il successivo comma 3 chiarisce che il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1 è erogato dall'INPS, secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

L'articolo 2 reca le disposizioni di copertura, nella redazione delle quali si è tenuto conto della quantificazione degli oneri indicata nella relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, in data 18 maggio 1999 e pervenuta alla Commissione medesima il 16 marzo

2000. È auspicabile che l'Assemblea approvi al più presto un provvedimento che introduce una misura di equità e giustizia sociale, riconoscendo i diritti di lavoratori che non chiedono altro che il riconoscimento della contribuzione versata.

ZANOLETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

sui disegni di legge n. 3786 e 3928

18 maggio 1999

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che la disciplina proposta non rechi disparità nel trattamento di categorie di lavoratori assimilabili.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

su testo unificato

3 aprile 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto conto che l'approvazione del disegno di legge n. 4470 comporta l'utilizzo di tutte le disponibilità esistenti all'accantonamento del Ministero del lavoro.

(Estensore: CADDEO)

su emendamento al testo unificato

11 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che la sua eventuale approvazione supera il parere contrario già formulato sul testo unificato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme in materia di disciplina previdenziale
per gli spedizionieri doganali**

Art. 1.

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera *a*).

2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 12.100 milioni a de-

correre dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 3786

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DANIELE GALDI

E BATTAFARANO

Art. 1.

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, una anzianità contributiva minima di 40 anni oppure che abbiano maturato 58 anni di età ed una anzianità contributiva di almeno 35 anni è concesso il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 3928

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORNACIN ED ALTRI

Art. 1.

1. Il trattamento pensionistico di anzianità è concesso agli spedizionieri doganali già iscritti all'Albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, una anzianità contributiva minima di 40 anni oppure che abbiano compiuto 58 anni di età con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 2000, 25 miliardi per l'anno 2001 e 40 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

